

Il cambiamento. Un esempio spiega la mancata portata rivoluzionaria

Criteri tecnici già decisivi per i trasferimenti individuali

GIURISDIZIONE LIMITATA

Spazio di intervento ridotto anche nelle cause per i recessi collettivi o singoli e in materia di dimissioni

■ Tra le varie ed eterogenee norme contenute nella legge 183/2010, attira l'attenzione quella (articolo 30, 1° comma) che parrebbe sottrarre la concreta applicazione degli istituti giuslavoristici (trasferimento individuale, trasferimento collettivo in virtù di cessione d'azienda, licenziamento individuale o collettivo, dimissioni, eccetera) al «controllo giudiziale» essendo quest'ultimo (d'ora in poi) «limitato esclusivamente - in conformità ai principi generali dell'ordinamento - all'accertamento del presupposto di legittimità e non può essere esteso al sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive che competono al datore di lavoro» (e non, dunque, al Giudice).

In realtà si tratta di una disposizione già presente in due norme della legge Biagi (articoli 27 comma 3 e 69 comma 3, Dlgs 276/2003), aventi a oggetto, rispettivamente, il "controllo giudiziale" sulla legittimità dei contratti di somministrazione a tempo indeterminato e a tempo determinato, e i contratti di lavoro a progetto.

Il Collegato si limita perciò a estendere questo "limite giurisdizionale" a tutti gli istituti giuslavoristici. Ma con

quale reale effetto giuridico?

Leggendola pare trattarsi di una norma "rivoluzionaria", nel senso che essa - stando alla lettera - ha sottratto al vaglio del giudice ciò che prima non era espressamente sottratto (ferme le due riferite eccezioni), vale a dire il «sindacato di merito sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive», sindacato sinora ampiamente operato dai giudici.

Ma se si analizza più in profondità, questo apparente carattere "rivoluzionario" sfuma. Per rendersene conto, basti un esempio: prendiamo il trasferimento individuale. Esso può essere legittimamente disposto dal datore solo «per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» (articolo 2113 del codice civile).

In base alla nuova norma l'oggetto del "controllo giudiziale" dovrà essere «limitato esclusivamente (...) all'accertamento del presupposto di legittimità» del trasferimento. Ma questo presupposto di legittimità non ha forse ad oggetto proprio (ed esclusivamente) la reale sussistenza, nel caso specifico, delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive»?

Dunque qual è - in concreto - la linea di demarcazione

tra il "controllo giudiziale" del presupposto di legittimità, consentito/imposto al giudice e relativo alla sussistenza delle «comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive» che devono assistere un legittimo trasferimento individuale e il «sindacato di merito (non più consentito al giudice) sulle valutazioni tecniche, organizzative e produttive» relativo al medesimo trasferimento?

Al riguardo, e sempre proseguendo con il nostro esempio, sembra potersi concludere che il "controllo giudiziale" non potrà mai avere a oggetto l'opportunità del trasferimento, ovvero le scelte dell'imprenditore; tuttavia, un tale controllo non compete al giudice neppure prima dell'introduzione della norma in esame, visto anche il dettato costituzionale secondo cui «l'iniziativa economica privata è libera» (articolo 41 Costituzione).

Sarà dunque interessante osservare come dottrina e giurisprudenza interpreteranno e applicheranno la norma in commento e, soprattutto, quali caratteri di novità le attribuiranno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

